

PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO E RICORSO PER CASSAZIONE

Sez. 4, *Sentenza n. 31920 del 14/07/2015 Ud.* (dep. 21/07/2015) Rv. 264420

Presidente: Brusco *CG. Estensore: Piccialli* *P. Relatore: Piccialli*
P. Imputato: // P.M. Di Nardo M. (Parz. Diff.)

Nel procedimento innanzi al giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario.

Sez. 3, *Sentenza n. 15449 del 08/04/2015 Ud.* (dep. 15/04/2015) Rv. 263308

Presidente: Mannino *SF. Estensore: Ramacci* *L. Relatore: Ramacci*
L. Imputato: // P.M. Salzano F. (Conf.)

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

Sez. 4, *Sentenza n. 22381 del 17/04/2015 Ud.* (dep. 27/05/2015) Rv. 263496

Presidente: Zecca *G. Estensore: Piccialli* *P. Relatore: Piccialli*
P. Imputato: // P.M. Policastro A. (Conf.)

La esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in

vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all'imputato, incompatibili con un giudizio di particolare tenuità degli stessi).

Sez. 3, **Sentenza n. 21474** del 22/04/2015 Ud. (dep. 22/05/2015) Rv. 263693
Presidente: Mannino SF. Estensore: Amoresano S. Relatore: Amoresano
S. Imputato: Il. P.M. Spinaci S. (Parz. Diff.)

La questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è rilevabile nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., se non è stato possibile proporla in appello, ma la sua prospettazione non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti necessari per la configurabilità della causa di non punibilità, rilevando che l'omesso versamento all'Erario di una considerevole somma di denaro era incompatibile con un giudizio di particolare tenuità del fatto).

Sez. 3, **Sentenza n. 24358** del 14/05/2015 Ud. (dep. 08/06/2015) Rv. 264109
Presidente: Franco A. Estensore: Ramacci L. Relatore: Ramacci
L. Imputato: Il. P.M. Baldi F. (Parz. Diff.)

L'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando dalla sentenza impugnata come, in relazione ad una contravvenzione punita con pena alternativa e per la quale era stata inflitta solo l'ammenda, l'entità della sanzione irrogata, superiore al minimo edittale, fosse di per sé incompatibile con un giudizio di particolare tenuità).

Sez. 3, **Sentenza n. 31932** del 02/07/2015 Ud. (dep. 22/07/2015) Rv. 264449
Presidente: Franco **A. Estensore: Graziosi** **C. Relatore: Graziosi**
C. Imputato: Il. P.M. Romano G. (Conf.)

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d'ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata e, in caso di valutazione positiva, deve annullare la sentenza con rinvio al giudice di merito. (Fattispecie in tema di abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi, in cui la Corte ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità rilevando che lo scarico dei rifiuti veniva effettuato su terreno di proprietà di soggetto estraneo al reato, in tal modo trasformando il terreno altrui in una discarica).

Sez. 3, **Sentenza n. 34932** del 24/06/2015 Ud. (dep. 18/08/2015) Rv. 264160
Presidente: Franco **A. Estensore: Pezzella** **V. Relatore: Pezzella**
V. Imputato: Il. P.M. Filippi P. (Conf.)

In tema di particolare tenuità del fatto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente.

Sez. 2, **Sentenza n. 41742** del 30/09/2015 Ud. (dep. 16/10/2015) Rv. 264596
Presidente: Esposito **A. Estensore: Pellegrino** **A. Relatore: Pellegrino**
A. Imputato: Il. P.M. Viola AP. (Diff.)

L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, dovendo peraltro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto art. 131-bis. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, rilevando che il fatto era stato considerato dalla sentenza impugnata non episodico, né di modesto allarme).

Sez. F, **Sentenza n. 40152** del 18/08/2015 Ud. (dep. 06/10/2015) Rv. 264573
Presidente: Fiandanese F. Estensore: Pezzullo R. Relatore: Pezzullo
R. Imputato: // P.M. Del Core S. (Conf.)

In tema di particolare tenuità del fatto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare l'esclusione della punibilità, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., pur trattandosi di "ius superveniens" più favorevole al ricorrente.

Sez. 4, **Sentenza n. 33821** del 01/07/2015 Ud. (dep. 31/07/2015) Rv. 264357
Presidente: Sirena PA. Estensore: Serrao E. Relatore: Serrao
E. Imputato: // P.M. Iacoviello FM. (Diff.)

Ai fini della rilevanza della causa di esclusione della punibilità per particolari tenuità del fatto nel giudizio di legittimità, costituiscono elementi significativi sia le specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l'offensività della condotta, sia l'applicazione della pena in misura pari al minimo edittale. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di condanna relativa al reato di cui all'art. 186, comma settimo, cod. strada, valorizzando la circostanza che questa aveva dato atto del "mancato riscontro di una condotta di guida concretamente pericolosa").

Sez. 3, **Sentenza n. 27055** del 26/05/2015 Ud. (dep. 26/06/2015) Rv. 263885
Presidente: Mannino SF. Estensore: Grillo R. Relatore: Grillo
R. Imputato: // P.M. Spinaci S. (Parz. Diff.)

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

Sez. 3, **Sentenza n. 47039** del 08/10/2015 Ud. (dep. 27/11/2015) Rv. 265446

Presidente: **Fiale**

A. Estensore: **Ramacci**

L. Relatore: **Ramacci**

L. Imputato: // P.M. **Marinelli F.** (Conf.)

La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., anche nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.

In tema di particolare tenuità del fatto, il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione, della condotta, non è riconducibile nell'alveo del comportamento abituale che preclude l'applicazione di cui all'art. 131-bis cod. pen., anche se importa una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza. (Fattispecie relativa a reati edilizi e paesaggistici).

La dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è preclusa dalla presenza di più reati legati dal vincolo del concorso formale, poichè questo istituto non implica l'abitualità del comportamento. (Fattispecie in tema di reati urbanistici e paesaggistici).

Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento.

Da ultimo Cassazione a Sezioni Unite udienza 25 febbraio 2016.

Informazione provvisoria

Se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia compatibile con il reato di guida in stato di ebbrezza.

Soluzione positiva.

RICORSO PER CASSAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Sez. 6, **Sentenza n. 567** del 17/11/2015 Cc. (dep. 08/01/2016) Rv. 265766

Presidente: Conti

G. Estensore: Scalia

L. Relatore: Scalia

L. Imputato: Il. P.M. Policastro A. (Conf.)

In tema di revoca di misura di prevenzione personale disposta nei confronti di soggetto detenuto, e successivamente rimesso in libertà dopo la esecuzione della pena inflitta a seguito di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso, il dovere del giudice di compiere (a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dell'art. 15 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013) un nuovo giudizio sulla persistente attualità della pericolosità sociale è soddisfatto con il richiamo al pregresso accertamento della appartenenza alla associazione mafiosa contenuto nella sentenza irrevocabile ed al difetto di elementi dimostrativi dello scioglimento del legame associativo.

Sez. 5, **Sentenza n. 136** del 14/10/2015 Cc. (dep. 07/01/2016) Rv. 265676

Presidente: Lapalorcia

G. Estensore: Caputo

A. Relatore: Caputo

A. Imputato: Il. (Conf.)

In tema di procedimento di prevenzione, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore degli eredi di persona nei cui confronti potrebbe essere disposta la confisca, anche se non munito di procura speciale, e ciò sia nell'ipotesi in cui la richiesta di applicazione della misura patrimoniale sia stata formulata direttamente nei confronti dell'erede, sia nell'ipotesi in cui il procedimento sia proseguito nei confronti dell'erede del proposto, deceduto nel corso del procedimento. In tal caso, infatti, il 'soggetto interessato, ai sensi dell'art. 4, comma undicesimo, legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 10, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011), è solo l'erede, al quale, in virtù del rinvio alla disciplina codicistica previsto dagli art. 4, u.c. legge n. 1423 del 1956 e 10, comma quarto, D.Lgs. n. 159 del 2011), deve applicarsi la previsione di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen.

Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014 Cc. (dep. 02/02/2015) Rv. 262607

In tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l'assolvimento dell'onere probatorio posto a

carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, "ragionevolmente e plausibilmente", ad indicare la lecita provenienza dei beni. (La Suprema Corte, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha precisato che, ciò che assicura la conformità del sistema acquisitivo dei beni sottoposti a confisca di prevenzione ai parametri costituzionali ed ai principi dell'ordinamento sovranazionale, è il riconoscimento al soggetto inciso della facoltà di prova contraria, che rende la presunzione "de qua" meramente relativa).

La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato.

In tema di confisca di prevenzione, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 ter, comma terzo, primo periodo, della legge n. 575 del 1965, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, spetta alla parte pubblica l'onere della prova della sproporzione tra beni patrimoniali e capacità reddituale del soggetto nonché della illecita provenienza dei beni, dimostrabile anche in base a presunzioni, mentre è riconosciuta al proposto la facoltà di offrire prova contraria

Sez. 1, **Sentenza n. 5361 del 13/01/2011** Cc. (dep. 14/02/2011) Rv. 249800

Presidente: **Chieffi**

S. Estensore: **Cassano**

M. Relatore: **Cassano**

M. Imputato: **ll. P.M. Fodaroni MG. (Conf.)**

L'art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla legge 15 luglio 2009, n. 94 che lo ha introdotto, fissa il principio di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle patrimoniali, con la conseguenza che il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di misure di prevenzione personali, rimettendo al giudice il compito di accertare in via incidentale la riconducibilità del proposto nella categoria dei soggetti che possono essere destinatari dell'azione di prevenzione.

INAMMISSIBILE IL RICORSO PER SALTUM

ez. 2, *Sentenza n. 31075 del 05/07/2013* Cc. (dep. 19/07/2013) Rv. 256840

Presidente: Esposito A. Estensore: Di Marzio F. Relatore: Di Marzio F. Imputato: Il. P.M. Gialanella A. (Conf.)

In tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale.

PER IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE (vedi art. 27 Decreto Legislativo 159/2011

Sez. 2, *Sentenza n. 4400 del 13/01/2015* Cc. (dep. 30/01/2015) Rv. 262373

Presidente: Esposito A. Estensore: Rago G. Relatore: Rago G. Imputato: Il. P.M. Aniello R. (Conf.)

In tema di misure di prevenzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro - disposti nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa - è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Per la Corte Costituzionale è legittimo che il ricorso per cassazione contro la confisca di prevenzione sia ammissibile solo per violazione di legge.

Sez. U, *Sentenza n. 33451 del 29/05/2014* Cc. (dep. 29/07/2014) Rv. 260244

Presidente: Santacroce G. Estensore: Zampetti U. Relatore: Zampetti U. Imputato: Il. P.M. Izzo G. (Conf.)

In tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.

Sesta sezione Sentenza 4908/2016

Questione esaminata:

Se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti portatori di pericolosità cosiddetta generica il giudice possa disporre la confisca di beni il cui acquisto è giustificato dal proposto adducendo proventi da evasione fiscale.

Soluzione adottata: Positiva.

RICORSO PER CASSAZIONE E MISURE CAUTELARI

Sez. 3, **Ordinanza n. 10232** del 25/02/2010 Cc. (dep. 15/03/2010) Rv. 246350

Presidente: Lupo E. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM. Imputato: // P.M. Passacantando G. (Diff.)

Il ricorso immediato per cassazione, avverso l'ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva, proposto per vizio di motivazione e non per violazione di legge, deve essere qualificato come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale della libertà.

Sez. 5, **Sentenza n. 5220** del 17/12/2003 Cc. (dep. 10/02/2004) Rv. 228070

Presidente: Foscarini B. Estensore: Marasca G. Imputato: // P.M. Abbate A. (Conf.)

L'ordinanza con la quale il giudice rigetta la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare non è impugnabile, per saltum, mediante ricorso per cassazione, dovendosi, in tale ipotesi, proporre appello a norma dell'art. 310 cod. proc. pen..

Sez. 3, **Sentenza n. 32699** del 27/02/2015 Cc. (dep. 27/07/2015) Rv. 264518

Presidente: Mannino SF. Estensore: Aceto A. Relatore: Aceto A. Imputato: // P.M. Izzo G. (Diff.)

L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento confermativo della predetta ordinanza, emesso in sede di riesame, qualora l'eccezione di fondi su questioni di fatto, mai dedotte in precedenza, relative all'assenza dei presupposti per la proroga dell'efficacia dei decreti originari.

